

LEGITTIMO LO “SCIPPO” DI BERLUSCONI AI DANNI DEL PERSONALE ATA.

NOTA DELL’UFFICIO LEGALE NAZIONALE

Il personale ATA trasferito dagli EELL allo Stato aveva diritto, per effetto della L. n.124/99 al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'intera anzianità maturata presso l'Ente locale di provenienza.

Il Governo Berlusconi aveva però subito contestato tale diritto, prendendo a pretesto un accordo sindacale che era chiaramente rivolto a definire le modalità dell'inquadramento di detto personale all'atto del trasferimento allo Stato in attesa del provvedimento di ricostruzione dell'anzianità pregressa; il Governo Berlusconi ha pertanto sostenuto che con tale accordo si sarebbe limitato il riconoscimento dell'anzianità nei limiti corrispondenti al cd “maturità economica”.

Le OO. SS., che avevano sottoscritto tale accordo con l'ARAN e che erano consapevoli della natura e finalità dell'accordo volto a definire l'inquadramento immediato in attesa della ricostruzione di carriera sulla base dell'intera anzianità, hanno subito contestato tale posizione del Governo Berlusconi e sostenuto i lavoratori nelle vertenze giudiziarie.

La questione era stata risolta dalla Suprema Corte di Cassazione che è il massimo organo giudiziale e che costantemente con pronunce di tutti i collegi della Sezione Lavoro aveva riconosciuto che il personale ATA ex EE.LL aveva diritto, ex art. 8 L. n. 124/99, al riconoscimento nei ruoli dello Stato dell'intera anzianità maturata presso l'Ente locale di provenienza e che l'accordo sindacale riguardava, come avevano sostenuto le OO.SS, l'inquadramento immediato in attesa della ricostruzione di carriera.

In uno Stato di diritto un Governo rispettoso delle prerogative delle magistratura, a fronte di un costante ed univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, avrebbe dato attuazione alla legge, attenendosi alle interpretazioni date dalla magistratura.

Il Governo Berlusconi alla fine della legislatura pensò bene di inserire nella Legge Finanziaria del 2005 una disposizione volta a vanificare il diritto al riconoscimento dell'anzianità pregressa affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.

Un autentico blitz che in uno Stato di diritto si sarebbe dovuto ritenere inconcepibile.

Per questa ragione le OO.SS. confidavano che la Corte Costituzionale, chiamata da molti massimi giudici a pronunciarsi su tale disinvoltito blitz del governo Berlusconi, avrebbe ristabilito il rispetto dei diritti riconosciuti dalla legge del 1999 e confermati dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione.

In data 26.06.2007 per la Corte Costituzionale con una inquietante sentenza n. 234 del 18.06.2007, pubblicata in data 26.06.2007, ha dichiarato, però, la legittimità costituzionale dello “scippo” operato dal Governo Berlusconi.

La Corte Costituzionale, oltre ad avere aderito ad una ricostruzione delle circostanze di fatto non pienamente corrispondente alla realtà ed aver, in modo sommario travisato il senso e la natura

dell'accordo OO.SS.-ARAN del 20 luglio 2000, ha affermato un principio inquietante secondo cui i diritti acquisiti dei lavoratori possono essere messi sempre in discussione; la Corte difatti non ha tenuto conto che per effetto dell'art. 8 L. n. 124/99 i lavoratori al momento del trasferimento nei ruoli dello Stato e quindi dal 01/01/2000 avevano acquisito il diritto al riconoscimento dell'anzianità pregressa e che tale diritto, per uno Stato di diritto, si deve considerare intangibile.